

A. Klipar 0 del 13
n. 278 del 7.9.09

Comune di Todi (Pg)
Corpo di Polizia Municipale

Regolamento comunale

FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATE AI SENSI DELL'ART. 208 d.L.VO 285/92. REGOLAMENTO COMUNALE.

Art.1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative delle forme di assistenza e previdenza complementari a favore degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Todi, istituite ai sensi dell'art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Art. 2

DESTINATARI

1. Destinatari delle forme di assistenza e previdenza complementare sono coloro che fanno parte del Corpo della Polizia Municipale in base ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3

FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le forme di previdenza complementare sono attuate tramite l'adesione ad un fondo pensione aperto ovvero con la stipula di contratti di assicurazione nell'ambito delle disposizioni di cui al successivo art. 6.
2. Gli strumenti previdenziali sono selezionati con le procedure previste dal regolamento contratti dell'Ente.

Art. 4

FORME DI ASSISTENZA COMPLEMENTARE

1. L'assistenza integrativa è attuata mediante la stipula di contratti di assicurazione contro il rischio di infortuni per cause di servizio.

Art. 5

FINANZIAMENTO

1. Le forme di previdenza ed assistenza integrativa sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, determinata annualmente dalla Giunta Comunale in misura non inferiore a € 1.000,00 per ognuno degli appartenenti al Corpo.
2. La quota complessiva del finanziamento annuale è destinata alla previdenza integrativa in misura non inferiore al novanta per cento mentre la parte restante è destinata alle forme di assistenza integrativa.
3. il fondo verrà integrato annualmente con i valori ISTAT.
4. Sulla base delle decisioni della Giunta Comunale per i fini di cui al comma 1, il Servizio Finanziario provvede:
 - a) ad iscrivere annualmente le risorse finanziarie necessarie nel bilancio di previsione individuando apposito capitolo di spesa ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495/92;
 - b) ad impegnare e liquidare le risorse disponibili in favore delle società o degli

IL SINDACO
(Avv. Angelo Castiglione)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Vichi Francesca)

istituti assicurativi o bancari che ne hanno diritto in attuazione delle forme integrative di cui agli articoli 2 e 4.

Art. 6

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

1. Gli strumenti di previdenza complementare nella forma del fondo pensione aperto devono essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:

- capitale garantito;
- rendimento minimo annuo garantito.

Ciascun operatore, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione .

Se lo strumento finanziario selezionato presenta diverse linee di investimento, l'operatore può aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendone i relativi oneri.

2. Gli strumenti di previdenza complementare nella forma del contratto di assicurazione devono essere selezionati tra prodotti che abbiano le seguenti caratteristiche:

- polizza collettiva unica di capitalizzazione annua a premio unico con rivalutazione del capitale che preveda il Comune come parte contraente e gli operatori come beneficiari;
- rendimento annuo minimo garantito;
- rivalutazione annuale del capitale in funzione di investimenti di documentata affidabilità e continuità;
- possibilità di versamenti aggiuntivi individuali a carico degli operatori;
- durata del contratto non superiore a cinque anni rinnovabili anche per periodi inferiori.

3. Le prestazioni dello strumento di previdenza integrativa scelto consistono nell'attribuzione di una rendita o nella liquidazione di un capitale a favore del singolo operatore, secondo la normativa vigente ed il regolamento del fondo pensione ovvero i patti contrattuali sottoscritti con la polizza di assicurazione.

4. Qualunque sia lo strumento di previdenza complementare individuato la possibilità di godere delle relative prestazioni da parte del personale del Corpo è possibile solo ed esclusivamente dopo la cessazione definitiva del rapporto di lavoro.

Art. 7

CESSAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DEL COMUNE

1. Lo strumento di previdenza integrativa individuato deve prevedere la possibilità per il singolo operatore di proseguire la sua partecipazione, a proprie spese, su base personale e di trasferire la propria posizione presso altra forma previdenziale nell'ipotesi che cessi il rapporto di lavoro con il Comune.

2. L'obbligo contributivo del Comune cessa comunque alla cessazione del rapporto di lavoro dell'operatore interessato ovvero a seguito del passaggio del medesimo operatore in strutture diverse dalla Polizia Municipale.

3. L'obbligo dell'Ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita dell'operatore disciplinati dal C.C.N.L.

Art. 8

CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

1. Ognuno degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale può effettuare versamenti contributivi integrativi volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato ovvero secondo i patti contrattuali sottoscritti con la polizza di assicurazione.

Art. 9

TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO

1. Le forme previdenziali previste nel presente regolamento devono prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto nell'eventualità che venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Municipale o comunque per il Pubblico Impiego, e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l'adesione in forma collettiva al predetto fondo.